



LITUANIA

PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN LITUANIA

di

Avv. Francesco Misuraca
www.smaf-legal.com

Premessa

La Lituania, che dal 31 maggio 2001 è parte dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (Wto), ha aderito nel 1990 all'Organizzazione Mondiale per la tutela della proprietà intellettuale (Wipo), inoltre, ha firmato la convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

Tutela del know-how in Lituania

La Lituania aderisce alle definizioni di know-how contenute nel regolamento Cee 240/96 del 31 gennaio 1996. Da tale fonte è accolta e tutelata la nozione di accordi di licenza di brevetto e di know-how, da intendersi come gli accordi in base ai quali un'impresa titolare di un brevetto o di un know-how (licenziante) autorizza un'altra impresa (licenziatario) a sfruttare il brevetto concesso in licenza, o le comunica il suo know-how in vista della fabbricazione, dell'utilizzazione, e dell'immissione in commercio.



Per il resto, la definizione generale di processo industriale non brevettabile, in quanto largamente implicito nello stato dell'arte, è accolta nel sistema legale lituano e ricondotta sotto il comune termine di riferimento del know-how.

La tutela del know-how si determina sia come tutela d'invenzioni non brevettabili sia come tutela di invenzioni ancora non brevettate o di cui il processo di rilascio di brevetto non sia completato. Non vi è modo di procedere a registrazione se non indiretta. In pratica, si può ricorrere a registrazioni di componenti o parti del processo, che nel suo complesso invece sarà non brevettabile. Infatti, parti del processo saranno, comunque, taluni modelli d'utilità, invenzioni, eventuale design industriale.

È da ricordare, inoltre, che il deposito a fini di registrazione di una domanda di brevetto dà luogo ad un inizio di protezione per know-how brevettabile e che tale deposito vale per dichiarazione di riservatezza dell'invenzione non ancora brevettata. Ciò nonostante, una tale registrazione non è assolutamente paragonabile alla protezione assicurata dal brevetto.

Non vi è modo di procedere a tutela se non indiretta. In pratica, si può usare dei mezzi di tutela posti a disposizione d'eventuali componenti o parti del processo non brevettabile, come modelli di utilità, brevetti di parti del processo, design industriale.

Infatti, solo apposito accordo (scritto od orale) tra le parti può imporre un diretto dovere di riservatezza. Tale contratto stabilirà che tra 2 parti una certa conoscenza (know-how) non potrà essere divulgata, applicata o comunicata a terzi, senza permesso della parte che ne ha attualmente autorizzato l'uso e disponibilità alla controparte. In caso di violazione dell'accordo, sarà esperibile l'azione giudiziale di accertamento della responsabilità per inadempimento e del grado della violazione, fatta salva l'inopponibilità a terzi sia dell'accordo che delle violazioni dello stesso.



Disciplina del marchio in Lituania

La disciplina dei marchi è contenuta in una legge del 3 giugno 1993 (n. I-173), entrata in vigore il 1° ottobre dello stesso anno.

La legge concede il diritto all'uso esclusivo del marchio, quale segno distintivo di prodotti o servizi, e ne determina l'acquisto mediante registrazione del segno. La registrazione ha la durata di 10 anni.

È tuttavia possibile chiedere il rinnovo per periodi successivi non superiori a 10 anni, previo pagamento di una tassa.

Procedura di registrazione dei marchi in Lituania

La domanda va inoltrata all'Ufficio nazionale brevetti, il quale può riconoscere anche i diritti di priorità previsti dalla convenzione di Parigi.

La domanda conterrà:

- la descrizione del marchio e
- l'indicazione delle classi di beni e servizi per le quali si richiede la registrazione.

L'ufficio in 1 mese svolge il primo controllo formale dell'istanza e in caso di esito positivo, svolge un successivo controllo sostanziale, per l'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge (capacità distintiva, non genericità, ecc.).

Contro la decisione negativa sono possibili istanze per il riesame della questione da parte dello stesso organo.

Se l'ufficio conferma il rifiuto di registrazione, è possibile l'appello alla sezione appelli dell'Ufficio, salvo il ricorso ulteriore al Tribunale competente.



Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

Se, al contrario, il totale dei controlli ha avuto esito positivo, si procede da parte dell'Ufficio all'iscrizione nel relativo Registro e si dà notizia della registrazione mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale.

Dalla pubblicazione decorrono ulteriori 3 mesi per la proposizione di eventuali opposizioni di terzi.

Tutela del marchio in Lituania

Sono oggetto di tutela segni costituiti da parole, lettere o numeri, emblemi, disegni, forme tridimensionali, colori e relative combinazioni, purché non si tratti di denominazioni generiche, meramente descrittive o comunque tali da indurre confusione nel pubblico circa la provenienza del prodotto o servizio contrassegnato con il marchio, ovvero di segni che risultino contrari all'ordine ed alla morale pubblica ed ai principi etici ed umanitari della società civile.

Il proprietario di un marchio registrato ha il diritto esclusivo di usare il marchio, salvo il potere di cederlo o concederne licenza.

Tali trasferimenti o licenze sono uniformemente condizionati, nella loro efficacia, all'iscrizione dei relativi contratti nel Registro marchi.

Il marchio notorio, ancorché non registrato, gode di scarsa protezione, in quanto è vietata solo la registrazione di marchi simili a quelli notori.

Per tutelare i diritti di esclusiva del titolare del marchio il Tribunale su apposita istanza può ordinare la cessazione del comportamento lesivo e condannare l'autore della violazione al risarcimento del danno.

La lesione del diritto di esclusiva sul marchio è altresì sanzionata penalmente.



Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

Il mancato utilizzo del marchio per 5 anni consecutivi da parte del titolare può comportare la revoca della registrazione.

Disciplina del brevetto in Lituania

I brevetti sono regolati dalla legge 18 novembre 1994, n. I-372, come successivamente modificata.

Elementi necessari per procedere a registrazione sono la novità e l'originalità dell'invenzione, la sua attitudine ad un'applicazione industriale e la liceità.

Oggetto di brevetto sono le invenzioni di prodotto e le invenzioni di procedimento.

Non sono oggetto di registrazione le scoperte, i principi e le teorie scientifiche e matematiche, le regole e gli schemi di giochi, le attività intellettuali ed economiche, inclusi i programmi per computer, il design di prodotti e le modalità di presentazione di informazioni.

Sono anche esclusi da brevetto le specie animali e le varietà vegetali, i metodi di diagnosi, cura e profilassi di patologie ed in generale le invenzioni che risultino contrarie all'ordine pubblico, alla morale ed alla sicurezza pubblica.

La tutela del brevetto registrato dura 20 anni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, a condizione che il titolare versi le tasse annuali di iscrizione.

Procedura di registrazione dei brevetti in Lituania

L'Ufficio nazionale brevetti compie un primo esame della domanda, che ne accerta la correttezza formale. Di seguito, entro 18 mesi dalla data di presentazione, l'Ufficio rende pubblica la domanda di brevetto.



La procedura per il rilascio del brevetto prevede la presentazione di una domanda, da redigersi secondo un modulo prestabilito, che contiene:

- una descrizione dettagliata dell'invenzione, con particolare riferimento alle sue caratteristiche tecniche;
- l'indicazione dell'ambito di estensione della tutela richiesta;
- i disegni tecnici dell'invenzione e la ricevuta che comprovi il pagamento della tassa.

Dalla pubblicazione deriva una tutela interinale, fino all'effettiva concessione del brevetto che segue in genere nell'arco di qualche mese.

Il brevetto è iscritto nel registro conservato presso l'Ufficio nazionale. Avverso le decisioni dell'Ufficio è dato ricorso davanti alla Commissione d'appello, insediata presso lo stesso Ufficio.

La legge regola anche le domande internazionali di brevetto, dal momento che la Lituania aderisce alla convenzione di Parigi e al trattato per la cooperazione Internazionale (Pct) in materia brevettuale.

Tutela dei brevetti in Lituania

Se il brevetto rilasciato risulta carente dei requisiti di applicabilità industriale, chiarezza nella descrizione dell'invenzione o legittimazione in capo al richiedente che ha ottenuto la registrazione, può essere annullato.



Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

Il brevetto è esclusivo e conferisce il diritto di precludere a terzi la produzione, commercializzazione o altra forma di sfruttamento del prodotto brevettato, salvo l'uso privato o per scopi di ricerca scientifica.

Nei brevetti di procedimento il titolare ha il diritto di vietare a terzi l'impiego del procedimento brevettato, nonché la commercializzazione di prodotti ottenuti con il procedimento in oggetto.

I diritti di sfruttamento economico possono essere trasferiti mediante cessione o concessione di licenze d'uso.

La licenza attribuisce al licenziatario tutti i diritti di sfruttamento che competono al titolare del brevetto; eventuali limitazioni relative all'uso della tecnologia brevettata oggetto di licenza devono essere espressamente pattuite.

La cessione o la licenza deve essere redatta per iscritto a pena di nullità ed è soggetta ad iscrizione nel registro dei brevetti, previo pagamento di una tassa.

Il mancato sfruttamento, per 3 anni dalla data del brevetto (o per oltre 4 anni dalla data della domanda), consente a qualunque interessato di ottenere licenze obbligatorie.

Ogni disputa su validità ed estensione della tutela brevettale sono devolute all'autorità giudiziaria.